

dei servizi.

Tali operatività sono generalmente connesse con una attività finalizzata alla trasmissione verso il paese d'origine delle rimesse riferibili a cittadini stranieri che lavorano in Italia, in genere facenti parte di uno specifico gruppo etnico, per il tramite dei soggetti segnalati, che svolgono di fatto un'attività paragonabile a quella dei *money transfer*. Pertanto non va sottovalutata la possibilità che tali canali possano essere utilizzati anche per il trasferimento di fondi connessi a traffici illeciti a carattere internazionale.

- Evasione dell'IVA su acquisti intracomunitari

La fattispecie si riferisce ad una tipologia di operatività finanziaria anomala messa in essere da imprese che operano in settori ad alta tecnologia, quali quelli dell'informatica e della telefonia mobile nonché nel commercio nazionale ed estero di autoveicoli. Sui conti correnti di imprese di recente costituzione è generalmente osservata una movimentazione finanziaria vorticoso non giustificata dall'effettiva attività commerciale.

L'obiettivo che viene generalmente perseguito è quello di evadere gli obblighi di corresponsione delle imposte indirette sugli acquisti intracomunitari in capo alle imprese italiane acquirenti delle merci finali. Queste traslano l'obbligo di versamento dell'IVA a società fittizie (cosidette "cartiere") a fronte di fittizie operazioni di acquisto accompagnate spesso dalla produzione di falsa documentazione fiscale. Non di rado accade poi che le "cartiere", adempiuta la loro funzione, cessino improvvisamente di operare.

- Improprio utilizzo di polizze di pegno

Si tratta della presentazione di oggetti di pegno o del riscatto di polizze di pegno originariamente accese a nome di terzi. Tale operatività è spesso messa in atto da soggetti noti per essere assidui frequentatori delle agenzie di pegni o per essere soliti operare nelle vicinanze. Duplice sono le ipotesi di attività illecita sottostanti l'operatività descritta: da un lato gli oggetti presentati in pegno possono essere rubati, dall'altro il coinvolgimento di nominativi ricorrenti può denotare l'esistenza di un commercio di polizze, con possibili connessioni con attività usuarie. Tra il 2003 e il 2004 è stato possibile registrare un raddoppiamento del numero di casi riconducibili alla tipologia in

esame.

- Operatività imprenditoriale di soggetti cinesi

Come già nel 2003, numerose segnalazioni hanno riguardato soggetti originari della Repubblica popolare cinese, nell'ambito di attività imprenditoriali di livello medio-piccolo, riguardanti l'importazione, la produzione e la distribuzione di prodotti di facile commercializzazione (vestiti, articoli di pelletteria, ecc.), nonché la ristorazione.

Le anomalie riguardanti i rapporti bancari connessi sono caratterizzate da una rilevante movimentazione di contanti. La movimentazione, che in alcuni casi è riferibile a persona fisiche o giuridiche italiane o comunque ricollegabili a cittadini cinesi, sarebbe da ricondurre prevalentemente ad irregolarità fiscali, sebbene non si possa comunque escludere il collegamento dei soggetti coinvolti in traffici illegali, spesso gestiti dalla criminalità organizzata.

3.2 Prevenzione e contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

I compiti di collaborazione attiva degli intermediari sono stati estesi per consentire la rilevazione di casi di finanziamento di organizzazioni terroristiche.

In tale settore le segnalazioni ricevute nel 2004 sono sensibilmente diminuite, dopo i picchi dei due anni precedenti.

Gli intermediari segnalano, tra l'altro, le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile connessa ai soggetti indicati nelle liste compilate dalle competenti istituzioni e diffuse, in Italia, dall'Ufficio italiano cambi.

Si evidenzia che il minor numero di liste diffuse nel corso del 2004 rispetto ai periodi precedenti è senz'altro la causa della riduzione delle segnalazioni riguardanti il finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, anche se le banche rappresentano la tipologia di intermediari dalla quale proviene il maggior numero di segnalazioni, va rilevato l'andamento crescente della percentuale delle segnalazioni trasmesse da altre categorie di intermediari, con particolare evidenza di quelli che svolgono l'attività di *money transfer*.

Le comunicazioni e le segnalazioni degli intermediari, la collaborazione dell'Ufficio italiano dei cambi con le UIF degli altri Paesi e la partecipazione ai lavori degli organismi internazionali impegnati in tale ambito hanno permesso di

raccogliere informazioni che, opportunamente elaborate, hanno consentito di indicare alcuni settori e tipologie operative particolarmente significativi per l'individuazione di casi di finanziamento di attività di terrorismo. Tra i principali "indici" rilevati possono essere evidenziati:

- l'impiego di canali di *money remittance*, ovvero di circuiti alternativi di trasferimento, specie se di natura abusiva;
- l'effettuazione di frequenti bonifici disposti con provvista in contanti da soggetti islamici verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
- operazioni o rapporti commerciali privi di apparente giustificazione tra imprese gestite o possedute da soggetti islamici;
- operazioni e rapporti con enti senza scopo di lucro;
- comportamenti posti in essere con il probabile intento di eludere l'applicazione delle misure comunitarie di congelamento.

3.3 Campagna di sensibilizzazione della Banca d'Italia

Dopo la campagna svolta nei confronti degli intermediari bancari, la Banca d'Italia ha intrapreso una iniziativa di sensibilizzazione nei confronti degli intermediari operanti nel settore dei servizi di investimento e degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B. che, alla data del 31 ottobre 2004, non avevano effettuato alcuna segnalazione di operazione sospetta.

Tali intermediari, individuati sulla base di indicazioni fornite dall'U.I.C., sono stati esortati ad uno scrupoloso rispetto delle previsioni contenute nelle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" e invitati a fornire notizie sulle iniziative assunte – in termini di procedure organizzative, formazione del personale e complessiva conoscenza della clientela- al fine di dare concreta attuazione al principio della collaborazione attiva.

4 **L'ATTIVITA' SANZIONATORIA.**

Nell'ambito del quadro normativo finalizzato a prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, riveste particolare importanza il sistema sanzionatorio strutturato per garantire l'osservanza degli obblighi ivi

stabiliti.

4.1 Nuova disciplina sanzionatoria e procedurale

L'emanazione del D.Lgs. n. 56/2004 ha comportato rilevanti modifiche anche alla disciplina sanzionatoria amministrativa.

- Sono state introdotte sanzioni per le violazioni degli obblighi di:
 - fornire all'Ufficio italiano dei cambi le informazioni richieste per lo svolgimento degli approfondimenti;
 - segnalare i dati relativi alla propria operatività;
 - non eseguire le operazioni sospette sospese.
- È stato rimodulato il sistema per la determinazione delle sanzioni pecuniarie, ivi compresa la previsione di una percentuale minima rispetto all'importo oggetto della violazione.
- In ordine ai libretti di deposito al portatore, è stato ribadito il principio secondo il quale il saldo non può essere superiore ad € 12.500,00 ed è stata, altresì, sanzionata l'inosservanza dell'obbligo di adeguare il medesimo saldo entro i limiti di legge. In tal modo è stata colmata una lacuna della preesistente normativa antiriciclaggio che, pur disponendo già l'obbligo del saldo entro € 12.500,00, non prevedeva alcuna sanzione a carico dei trasgressori.

Sono, infine, evidenziate le due misure introdotte per rendere più completa ed efficace la procedura sanzionatoria riguardante gli illeciti di natura amministrativa:

- con la prima è stata introdotta la possibilità di un pagamento in misura ridotta (oblazione) per le violazioni dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge antiriciclaggio di importo non superiore ad € 250.000,00. Rimangono escluse dalla possibilità di usufruire dell'oblazione le violazioni di particolare gravità che, se non adeguatamente sanzionate, potrebbero favorire il diffondersi di operazioni di riciclaggio;
- con la seconda è stato eliminato l'accentramento al MEF della contestazione di infrazione ed è stato configurato un nuovo iter procedimentale più rispondente ai principi di snellimento e di economicità che, in piena rispondenza alla legge

689/81, prevede che gli organi istituzionalmente accertatori delle violazioni (Guardia di finanza, Ufficio italiano dei cambi, nonché le autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate), esaurite le attività di verifica e di controllo, contestino direttamente l'infrazione rilevata.

Ciò posto, il procedimento sanzionatorio, attualmente, prende l'avvio, per alcuni illeciti, dalla contestazione effettuata dai sopra citati organi e, per altri, dalla contestazione elevata dal MEF in seguito a segnalazioni di presumibili infrazioni inviate dai soggetti indicati dall'art. 2 del citato D.Lgs.

4.2 L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Conclusa la fase della contestazione, tutte le ulteriori fasi del procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per le violazioni specificate nella legge antiriciclaggio, sono affidati al Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi procedimenti amministrativi sanzionatori nell'anno 2004 hanno riguardato nel maggior numero dei casi:

- a) l'inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 12.500,00 (art. 1, comma 1, della legge antiriciclaggio);
- b) l'inosservanza dell'obbligo di indicare il nome o la regione sociale del beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari, sugli assegni postali, bancari o circolari emessi per importi superiori ad € 12.500,00 (art. 1, comma 2, della legge antiriciclaggio);
- c) l'omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – da parte dei soggetti indicati nell'art. 2 del D.Lgs. n. 56/2004 – di fatti che possono costituire infrazioni dell'art. 1, commi 1, 2 e 2 bis, della legge antiriciclaggio (art. 7 - comma 1 - del citato decreto n. 56/2004).

Considerato che l'obbligo di segnalare le operazioni sospette di riciclaggio (art. 3 L. 197/91) costituisce la misura più efficace nel sistema di prevenzione delineato dal legislatore, particolare attenzione è stata posta all'esame delle tipologie di illecito inerenti la violazione di tale obbligo da parte degli intermediari.

Dall'entrata in vigore della legge antiriciclaggio fino al dicembre 2004, sono stati definiti circa 23.000 procedimenti amministrativi e sono state irrogate sanzioni pecuniarie per complessivi € 68.250.000,00.

Particolare rilevanza ha assunto, nel corso del 2004, la definizione in via breve (oblazione) di circa 10.000 contestazioni.

La possibilità di estendere tale facoltà anche ai procedimenti ancora in essere all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 56/2004 ha comportato, per l'Erario, un introito di cassa complessivo pari ad € 11.779.000,00.

5 LA PREPARAZIONE DELLA FUTURA ATTIVITÀ NORMATIVA.

Nel 2004 il M.E.F. ha partecipato in sede UE ai lavori per rafforzare le misure di prevenzione del sistema finanziario delle quali l'Unione si è da tempo dotata per contrastare il riciclaggio dei proventi di attività criminali (direttiva 91/308/CE modificata dalla direttiva 2001/97/CE). Tali misure comprendono l'obbligo per gli enti creditizi e finanziari nonché per alcune categorie di professionisti di identificare i clienti, segnalare le operazioni sospette di riciclaggio alle Unità di informazione finanziaria (per l'Italia l'UIC) e di tenere un archivio con le informazioni rilevanti.

La Commissione ha avanzato due proposte al riguardo.

- La prima proposta concerne un regolamento sui controlli del denaro in entrata o in uscita dalla frontiera esterna della Comunità europea. Tale regolamento prevede l'obbligo di dichiarare in dogana importi uguali o superiori a € 10.000,00 (diecimila/00), di tenere un archivio e di segnalare alle autorità nazionali competenti eventuali casi che lascino sospettare che il trasferimento sia connesso ad attività di riciclaggio. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione sono sanzionabili e le somme di denaro possono essere sequestrate.
- La seconda proposta riguarda una nuova direttiva per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. La proposta mira a rafforzare le misure esistenti e ad estenderle anche alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Le principali novità riguardano in particolare:

- a) estensione dei soggetti destinatari della direttiva con particolare riferimento alle categorie che effettuano pagamenti di denaro contante per importi uguali o superiori a € 15.000,00 (quindicimila/00) (large cash payments). Tali soggetti saranno tenuti a identificare la clientela e ad applicare le altre misure di diligenza nei rapporti con la clientela (customer due diligence);
- b) obbligo di identificare oltre al cliente anche il titolare economico o beneficiario finale (beneficial owner) dell'operazione finanziaria;
- c) graduazione delle misure di diligenza nei rapporti con la clientela (customer due diligence) in base al rischio con individuazione, da un lato, di ipotesi di rischio più alto per le quali è richiesta una diligenza rafforzata e, dall'altro, di ipotesi di rischio più basso per le quali si applicano misure semplificate;
- d) introduzione della procedura di Comitologia che prevede l'istituzione di un apposito Comitato composto dagli Stati membri e l'attribuzione alla Commissione del potere di adottare alcune misure necessarie per tenere conto degli sviluppi tecnici della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e per assicurare l'uniforme applicazione della direttiva.

Su entrambe le proposte è stato di recente raggiunto l'accordo tra Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea.

I/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

035.47

N.

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA, 7 giugno 2005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio e
Antiusura - Ufficio IV
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio Italiano dei Cambi in materia di antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari - articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo del 26 agosto 1998, n. 319.

Si trasmette la Relazione annuale per il 2004 che l'Ufficio, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo del 26 agosto 1998 n. 319, deve inviare a codesto Dicastero per illustrare i risultati dell'attività svolta in materia di antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari.

Detta relazione è comprensiva anche delle informazioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette e dalla stessa possono essere desunti gli elementi occorrenti per la predisposizione della relazione che codesto Ministero deve trasmettere al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della Legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Si porgono distinti saluti.

Ministero dell'Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V UFFICIO I
- 8 GIU 2005
Prot. n. 62998

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Ambrogi

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2004

PAGINA BIANCA

INDICE

1. PREMESSA. LE LINEE GENERALI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

2. ATTIVITÀ NORMATIVA

2.1 L'attività normativa per il recepimento della seconda Direttiva “antiriciclaggio” dell'Unione Europea

2.1.1 Premessa

2.1.2 Le linee delle norme regolamentari

2.1.3 La disciplina per le banche e per gli altri intermediari

2.1.4 La disciplina per le imprese non finanziarie

2.1.5 La disciplina per i liberi professionisti

2.1.6 Le disposizioni applicative dell'Ufficio

2.2 Lo schema di terza direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo dell'Unione Europea

2.2.1 Premessa

2.2.2 Le conseguenze per i destinatari

2.3 Le conseguenze per l'Ufficio Italiano dei Cambi

2.3.1 Il canone della “multidisciplinarietà” delle informazioni disponibili

2.3.2 L'eliminazione del vincolo della segnalazione “diretta” delle operazioni sospette

2.4 I lavori per la riforma della Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa sul riciclaggio

2.5 I lavori del “Comitato di Contatto”**2.6 La disciplina del trasferimento al seguito di denaro contante****3. ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE****3.1 Premessa****3.2 Flussi delle segnalazioni****3.3 Gli intermediari segnalanti****3.4 Caratterizzazione territoriale delle SOS****3.5 Operazioni segnalate****3.6 Risultati dell'approfondimento delle SOS****3.7 Attività internazionale****3.8 Esame tipologico delle SOS****3.9 Casi trattati di particolare rilievo****3.10 Il contrasto finanziario al terrorismo****4. ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANALISI DEI DATI****4.1 Qualità dei dati, controlli e applicazioni****4.2 Analisi dei dati ai fini dell'individuazione di comportamenti anomali****4.3. Analisi territoriale delle anomalie fra realtà demografico-economica e finanziaria****4.4 Progetto “COMELY” e attività di Twinning****4.5 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge n. 108 del 1996****5. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE**

6. LE ISPEZIONI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI

6.1 L'attività ispettiva

6.2 Il controllo sugli intermediari abilitati

6.2.1 I criteri seguiti per l'elaborazione del piano ispettivo

6.2.2 Gli interventi ispettivi

6.2.3 Gli esiti degli accertamenti

6.2.4 Altre attività

6.3 L'attività di controllo svolto nei confronti delle società finanziarie

6.4 L'attività di collaborazione con le autorità giudiziarie ed investigative

7. ATTIVITA' IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI E AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA

8. ATTIVITA' IN MATERIA DI MEDIATORI CREDITIZI E OPERATORI IN ORO ED ALTRI OPERATORI NON FINANZIARI

9. ATTIVITA' IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI

9.1 Procedimenti in materia di intermediari finanziari

9.2 Procedimenti relativi alle violazioni previste dall'art. 3 del decreto legge 28 giugno 1990 conv. in Legge 4 agosto 1990 n. 227

9.3 Altri procedimenti sanzionatori

10. COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

11. CONCLUSIONI

1. PREMESSA. LE LINEE GENERALI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'Ufficio, in qualità di "Unità di Informazione Finanziaria" per l'Italia, con compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale, pone al centro della propria attività l'approfondimento delle operazioni sospette e l'analisi dei dati aggregati.

Costituisce oggetto dell'attività di verifica ispettiva l'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte degli intermediari .

L'emanazione del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n.56, che recepisce la seconda Direttiva comunitaria "antiriciclaggio" (2001/97/CE), ha comportato modifiche rilevanti del quadro normativo di riferimento. Significative sono le implicazioni per il completamento e il rafforzamento del sistema antiriciclaggio: viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, vengono estesi i poteri esercitabili dall'Ufficio per le proprie funzioni di approfondimento e analisi finanziaria, l'apparato sanzionatorio è completato e reso più efficace. Il Decreto contiene norme di rango primario che prevedono due livelli di normativa di attuazione. A tale riguardo il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà adottare i regolamenti - pressoché completati - destinati alle banche ed agli altri intermediari finanziari, alle imprese non finanziarie e ai liberi professionisti alla cui stesura ha collaborato l'Ufficio. Nella cornice delle norme di legge e dei regolamenti di cui trattasi la disciplina verrà completata da norme applicative formulate dall'Ufficio.

La Commissione Europea, alla luce della revisione delle raccomandazioni del Gafi, ha elaborato una proposta di terza direttiva "relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo". La proposta comporta significative innovazioni per gli stati membri . Nel caso dell'Italia le novità riguarderanno sia i soggetti obbligati sia le autorità competenti nel settore.

L'attività dell'Ufficio di prevenzione e contrasto sul piano finanziario continua a basarsi soprattutto sulla "collaborazione attiva" degli intermediari e degli altri soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette, sull'analisi finanziaria svolta per l'individuazione di fenomeni di riciclaggio e sulla collaborazione con le Unità di Informazione Finanziaria di altri paesi. Particolare rilievo assume all'interno la collaborazione con gli Organi Investigativi, con l'Autorità Giudiziaria e con le Autorità di Vigilanza di settore.

L'attività internazionale dell'Ufficio, svolta attraverso la collaborazione con le omologhe autorità di altri paesi e la partecipazione ai lavori degli organismi internazionali competenti, si conferma strumento indispensabile per fronteggiare, sul piano normativo e operativo, fenomeni illeciti a carattere sempre più transnazionale.

L'Ufficio svolge funzioni in materia di contrasto all'usura, e di tenuta di albi ed elenchi di intermediari finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e operatori in oro.

L'esperienza maturata negli anni ha mostrato che il settore degli intermediari finanziari attivi nel rilascio di garanzie è esposto a rischi rilevanti. In ragione di ciò nel 1999

e, da ultimo, nel 2003, pur senza introdurre controlli di natura prudenziale sui soggetti iscritti nel solo elenco generale tenuto dall'UIC, che svolgono attività della specie in via non prevalente, sono stati introdotti più rigorosi requisiti patrimoniali. Il problema, peraltro, resta aperto e richiede un approfondimento mirato all'individuazione di appropriate modifiche normative.

Continua l'impegno dell'Ufficio nel contrasto al terrorismo internazionale. Tale azione è supportata dagli strumenti di analisi già utilizzati per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio. Nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze i risultati così ottenuti vengono condivisi con le altre autorità interessate.

La presente Relazione, redatta ai sensi dell'art.2, comma 2, del Decreto Legislativo 26 agosto 1998, n.319, dà conto dei risultati raggiunti dall'Ufficio nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di antiriciclaggio, usura e intermediari finanziari.

2. ATTIVITA' NORMATIVA

Le linee di sviluppo del sistema normativo in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, in esso, dell'attività dell'Ufficio, sono segnate in particolare dal recepimento in corso della seconda Direttiva "antiriciclaggio" dell'Unione Europea.

Sullo sfondo, altri provvedimenti di fonte internazionale o sovranazionale delineano ulteriori sviluppi, per alcuni aspetti notevolmente significativi, dei quali dovrà tenersi conto nel prossimo futuro. Il riferimento è, soprattutto, alle Quaranta Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI (aggiornate nel 2003 e ancora non pienamente "recepite" in Italia), allo schema di terza direttiva comunitaria antiriciclaggio e antiterrorismo, allo schema di regolamento comunitario sul trasferimento transfrontaliero al seguito di denaro contante, alla convenzione del Consiglio d'Europa, che estende la Convenzione di Strasburgo del 1990 alla disciplina di misure preventive (tra cui l'attività delle "Financial Intelligence Unit") e al contrasto del terrorismo.

2.1 L'attività normativa per il recepimento della seconda Direttiva "antiriciclaggio" dell'Unione Europea

2.1.1 Premessa

Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 contiene le norme di rango primario rivolte al recepimento della Direttiva n.2001/97/CE. Esse prevedono due livelli di normativa di attuazione, necessaria per la completa efficacia della nuova disciplina e per assicurarne la capacità di adeguamento e aggiornamento.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà adottare regolamenti ministeriali destinati ad applicarsi alle banche e agli altri intermediari, alle imprese non finanziarie, ai liberi professionisti. Le materie regolate attengono alle misure volte a prevenire e contrastare il riciclaggio e il terrorismo internazionale sul piano finanziario. La procedura per l'emanazione di tali regolamenti è pressoché ultimata.

Nella cornice delle norme di legge e dei regolamenti, la disciplina verrà completata dalle norme applicative formulate dall'Ufficio.

2.1.2 Le linee delle norme regolamentari

Attraverso i regolamenti si procederà ad una riscrittura del corpo delle disposizioni secondarie emanate, in attuazione della Legge n.197 del 1991, a partire dal 1991.

Richiamati gli obblighi rilevanti ed evidenziati i loro presupposti, verranno precisati gli adempimenti in materia di conoscenza e identificazione della clientela tenendo conto dei molteplici spunti esistenti nella regolamentazione vigente e delle indicazioni provenienti da fonti internazionali. Potrà essere esplicitato per la prima volta il riferimento alla valutazione dei rischi, in termini di pericolo di riciclaggio, e alla necessità di tenere conto del complesso delle